



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 27/10/2026
h. 17:10 [signature]

SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

Emendamenti al Decreto Delegato 20 agosto 2026 n.122 “Modifiche alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 ‘Regolamentazione del distacco e dei permessi per funzioni politiche’ e integrazione alla Legge 29 novembre 2022 n.157 ‘Riforma del sistema previdenziale’ e loro successive modifiche”

(Adozione Decreto Delegato 20 agosto 2026 n.122 con Delibera del Congresso di Stato n.37 nella seduta del 04 agosto 2026)

Emendamento aggiuntivo di un comma 01 all’articolo 1

01. Il primo e secondo comma, dell’articolo 7 della Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche sono così modificati:

“1. Il lavoratore dipendente eletto Capitano Reggente, per la durata del suo mandato, è collocato in aspettativa e, oltre al diritto al riconoscimento dell’assegno previsto nel Bilancio dello Stato, percepisce la medesima retribuzione prevista nell’Allegato “F” della Legge Organica per i membri del Congresso di Stato.

2. Lo Stato provvede al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta all’Istituto per la Sicurezza Sociale, calcolata sulla base imponibile prevista sul compenso spettante al Capitano Reggente. La durata del mandato è computata ai fini della progressione di carriera, nonché dell’anzianità contributiva e pensionistica.”

Emendamento aggiuntivo di un articolo 1-bis

Art. 1-bis

(Modifica dell’articolo 6 della Legge n.5/1981)

1. L’articolo 6 della Legge n.5/1981 è così sostituito:

“Art. 6

(Permessi non retribuiti per i lavoratori dipendenti membri del Consiglio Grande e Generale)

1. I datori di lavoro sono inoltre tenuti a concedere permessi non retribuiti ai loro dipendenti quando siano, dai gruppi consiliari, ovvero da organismi dello Stato, chiamati a svolgere funzioni politico-amministrative nell’ambito di organismi pubblici regolarmente convocati e nel limite della durata stabilita dalla

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

convocazione stessa o delle eventuali modifiche d'orario stabilite dall'Ufficio di Presidenza nel corso della seduta consiliare.

2. Qualora la convocazione preveda lo svolgimento dei lavori in una fascia oraria continua, tale da non consentire la fruizione di una pausa pranzo, così come prevista nel contratto di lavoro, al lavoratore è riconosciuto il diritto di anticipare o posticipare di un'ora l'uscita o il rientro al lavoro dall'inizio o dal termine della seduta.

3. L'assenza o l'uscita anticipata di cui al comma 2 non comporta alcuna decurtazione o penalizzazione, in quanto è un permesso non retribuito di cui al comma 1.

4. I permessi concessi ai sensi del presente articolo non incidono su altri istituti del rapporto di lavoro.

5. Ai fini assicurativi e previdenziali, coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di cui alla presente legge, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.”.

Emendamento aggiuntivo di un articolo 2-bis

“Art. 2 bis

(Riconoscimento straordinario della contribuzione previdenziale per periodi di attività prestata presso lo Stato)

1. In via straordinaria, in favore dei soggetti che abbiano prestato la propria attività in forza di contratto di collaborazione con carattere di continuità, borse di studio o accordo formativo aventi le caratteristiche di cui al punto 12 (dodici), secondo periodo del “Protocollo d’Intesa fra Governo e Organizzazioni Sindacali in relazione al rinnovo del contratto di lavoro per il pubblico impiego ed agli interventi per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato” del 26 gennaio 2016, è riconosciuta, in via temporanea e straordinaria, previa domanda, l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 8, quarto e quinto comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I soggetti che possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo, sono esclusivamente quelli identificati nel Verbale sottoscritto, in applicazione del punto 12 del Protocollo d’Intesa, dal Direttore della Funzione Pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali in data 15 novembre 2016.

3. I soggetti interessati hanno facoltà di presentare, entro il 31 dicembre 2026, domanda all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale volta a esercitare la facoltà di cui all’articolo 8, quarto e quinto comma della Legge n. 15/1983, per i periodi di attività effettivamente prestati ai sensi del comma 1 e non coperti da contribuzione previdenziale. Il termine di presentazione della domanda è stabilito a pena di decadenza della possibilità di esercitare la facoltà di cui al presente articolo.

4. La facoltà di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente con riferimento al periodo in cui i soggetti interessati abbiano prestato la propria opera presso gli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

uffici, servizi ed organi dello Stato in forza di contratto od accordo di cui al comma 1.

5. L'Ufficio Gestione Personale e l'Ufficio Risorse Umane e Libera Professione comunicano all'Istituto per la Sicurezza Sociale per ciascun soggetto interessato che abbia presentato la domanda ai sensi del comma 3, i periodi di effettivo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e gli importi effettivamente percepiti dal lavoratore. La base retributiva di riferimento è costituita dagli importi effettivamente percepiti dagli interessati rivalutati sulla base dell'indice ISTAT-FOI.

6. I soggetti di cui al comma 2, ai fini dell'esercizio di quanto stabilito nel presente articolo, sono tenuti al versamento all'Istituto per la Sicurezza Sociale di un importo pari alla somma rivalutata che gli stessi avrebbero dovuto corrispondere sugli importi effettivamente percepiti negli anni in cui hanno prestato la propria attività.

7. Ai fini del riconoscimento dei contributi previdenziali ai soggetti di cui al comma 2, lo Stato è tenuto al versamento all'Istituto per la Sicurezza Sociale dell'importo a carico del datore di lavoro pari alla somma rivalutata sulla base retributiva costituita dagli importi effettivamente percepiti dagli interessati negli anni in cui hanno prestato la propria attività. Gli oneri di cui al presente comma sono imputati sul capitolo di Bilancio 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti".

8. La fruizione, da parte dei soggetti interessati, dell'agevolazione prevista ai superiori commi produce effetti unicamente ai fini del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, senza costituire presupposto né per il rimborso di eventuali ulteriori contribuzioni volontarie effettuate né per pretese, indennizzi, rimborsi, risarcimenti e azioni di qualsiasi natura legate alla qualificazione della prestazione resa ai sensi del comma 1 quale attività di lavoro subordinato.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, abbiano già avuto accesso al pensionamento."

Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 3

2. A patire dalla data di applicazione della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 e fino alla ratifica del presente decreto delegato, **al lavoratore autonomo o al libero professionista che ha ricoperto la carica di Capitano Reggente** è riconosciuta la copertura previdenziale mediante accredito di contribuzione previdenziale figurativa, valida a tutti gli effetti ai fini del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, senza il rimborso di eventuali contribuzioni volontarie.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm